SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1075)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA MARAVALLE e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Istituzione, presso il Ministero di grazia e giustizia, del ruolo di psicologo componente dei collegi giudicanti in materia penale

ONOREVOLI SENATORI. — L'occasione fornita al Parlamento di affrontare il problema della regolamentazione della professione di psicologo e la istituzione — già da oltre un quinquennio — di apposite Facoltà universitarie hanno posto all'attenzione di tutti l'esigenza di approfondire la vastità di applicazione della moderna scienza psicologica nei più diversi settori che riguardano la vita dell'uomo.

Nel nostro Paese, ed in particolare nel settore della giustizia minorile, già da anni è presente, anche se come componente « laico », la figura del giudice-esperto di problemi psicologici; sembra, quindi, del tutto ovvio ribadire quanto sia importante la psicologia per approfondire le motivazioni individuali e sociali che possono condurre un uomo a delinquere. D'altra parte, il principio costituzionale, oltre che civile, della pena mirante alla riabilitazione dei soggetti condannati penalmente ed inoltre le nuove misure penali alternative al carcere che vanno inserite anche nel nostro ordinamento giudiziario, oltre a presupporre una particolare preparazione del magistrato anche in materia di quelle scienze sociali senza una cui sia pure sommaria conoscenza non pare che si possa arrivare ad una pena ben « individualizzata » (fatto, questo, che pur rendendo oggettivamente più difficile il compito giudicante rende ciò veramente « umano » ed in tal senso civilmente esaltante), presuppongono altresì che nella Magistratura italiana venga prevista la figura non già del perito psicologo consulente, ma del componente psicologo in ogni collegio giudicante sia in Corte di assise che in Corte di appello. Ovviamente, non ci pare possibile estendere la normativa procedurale in vigore nei Tribunali per i minorenni anche alla magistratura ordinaria e ciò perchè ci sembra non rispondente alle reali esigenze di comprensione e di studio che ogni imputato comporta la semplice figura di « giudice laico » che è per l'appunto prevista per i minorenni. D'altra parte non pare che si possa pensare che già ora il collegio giudicante sopperisca a tale esigenza di maggiore comprensione della personalità dell'imputato con l'ausilio dei periti di ufficio, a prescindere dal fatto che nel nostro ordi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

namento il giudice resta « il perito dei periti ». Nè è scientificamente corretto intendere la psicologia come un surrogato della psichiatria, ragion per cui rimane valida la possibilità di ricorrere eventualmente alle perizie psichiatriche, ma resta ancor di più rafforzata l'esigenza di fornire — sempre e non occasionalmente — sia ai magistrati ordinari che ai cittadini costituenti il collegio giudicante tutte quelle informazioni idonee a definire e, possibilmente, a comprendere la personalità dell'imputato che, proprio per il fatto di essere andato contro la società e la norma giuridica, appare meritevole di maggiore attenzione. E degna di ogni sforzo di comprensione, anche per poter meglio pervenire alla irrogazione di una pena che tenga particolarmente conto delle caratteristiche individuali dello stesso, e non già — ovviamente — per pervenire ad ipotesi generalmente giustificative e, come tali, certamente anti scientifiche e socialmente poco rispondenti.

Ed è per perseguire questa maggiore esigenza di conoscenza che mi pare necessario ricorrere alla figura di uno psicologo quale componente « di ruolo » del collegio giudicante, la cui competenza scientifica in materia di comportamento umano certamente potrà essere di notevole ausilio al compito del collegio stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il ruolo di psicologo componente dei collegi giudicanti nelle Corti di assise e nelle Corti di appello. Per la fase di prima attuazione della presente legge si prevedono 500 posti da coprire con concorso nazionale per titoli ed esami aperto ai soli professionisti iscritti all'albo nazionale degli psicologi; altri posti potranno essere eventualmente messi a concorso secondo le esigenze riscontrate.

Art. 2.

Agli psicologi, che entrano a far parte del predetto ruolo, si applicano le retribuzioni e la medesima normativa già in vigore per i magistrati ordinari di ruolo. Non è prevista — fatti salvi i miglioramenti economici dovuti ad anzianità di servizio — alcuna gerarchia fra gli psicologi componenti dei collegi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Spetta al presidente della Corte di assise o della Corte di appello assegnare alle sezioni gli psicologi che, durante il dibattimento processuale, saranno togati e potranno rivogere, senza alcuna remora, domande agli imputati ed ai testi. Lo psicologo può anche interrogare, ove lo ritenga opportuno, l'imputato che sia già in stato di detenzione o che sia a piede libero; in tale ultimo caso l'interrogatorio avverrà presso apposito gabinetto scientifico che sarà allestito presso la sede delle Corti giudicanti sopra citate. Il presidente della Corte è obbligato a concedere l'autorizzazione ad interrogare.

Art. 4.

Per ogni imputato lo psicologo elabora una circostanziata relazione psicologica che dovrà obbligatoriamente essere letta in sede di camera di consiglio prima della emanazione della sentenza. Il presidente della Corte giudicante può autorizzare — eventualmente — anche la relazione orale; in ogni caso agli atti processuali dovrà essere allegata o copia della relazione psicologica o il verbale della relazione orale.

La relazione psicologica resta segreta e non è consentita la visione della stessa da parte dei difensori dell'imputato; ciò perchè tale relazione psicologica viene elaborata soltanto al fine di una più comprensiva conoscenza della personalità dell'imputato da parte del collegio giudicante. Essa pertanto non ha alcun valore al fine della individuazione della colpevolezza o meno dell'imputato.

Art. 5.

Nessuna forma di condizionamento può essere prodotta nei confronti dello psicologo il quale, al pari degli altri magistrati, è libero nel suo giudizio; egli è solo amministrativamente subordinato al presidente della Corte di assise, o di appello, presso cui è impiegato.

Art. 6.

Lo psicologo componente dei collegi giudicanti, di cui alla presente legge, è considerato magistrato a tutti gli effetti ed ha diritto a partecipare alla vita associativa della categoria secondo quanto già previsto attualmente per la magistratura ordinaria.

Art. 7.

I concorsi per la copertura dei 500 posti di psicologo, componente dei collegi giudicanti, potranno essere banditi dopo almeno sei mesi dall'istituzione dell'albo degli psicologi.

Art. 8.

I concorsi avverranno per titoli ed esami — secondo quanto già previsto dall'ordinamento dello Stato — in una unica sessione nazionale che si svolgerà a Roma in due date, una per la prova scritta ed una per la prova orale, distanti due mesi tra loro.

La commissione esaminatrice, articolata in 5 sottocommissioni, sarà così composta:

a) presidente — presidente di sezione penale della Corte di cassazione;

b) vice presidenti — 5 magistrati consiglieri di Cassazione;

c) 5 docenti di ruolo ordinario di psicologia generale presso le Università statali o riconosciute dallo Stato;

d) 5 rappresentanti della categoria scelti, con sorteggio, fra gli iscritti all'albo e che non partecipino al concorso in atto;

e) 5 segretari — direttori di sezione presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9.

La valutazione dei titoli, in centesimi, per un massimo di 40 punti, avverrà entro quindici giorni prima della effettuazione della prova scritta per la quale saranno disponibili altri 30 punti, mentre i restanti 30 saranno disponibili per la prova orale, alla quale verranno ammessi tutti i candidati che avranno superato — tra titoli e prova scritta — 60 punti.

Per ogni anno di servizio prestato, a qualunque livello accademico, presso una cattedra di disciplina psicologica (docente, assistente, borsista, contrattista, esercitatore, assegnista) saranno assegnati 5 punti per un massimo di 25 punti.

Analoga valutazione sarà fatta per il servizio svolto presso il Ministero di grazia e giustizia in qualità di consulente psicologo.

Sette punti saranno assegnati — per un massimo di 14 — per ogni pubblicazione o tesi di laurea dattiloscritta di argomento psicologico riguardante la criminalità adulta

o minorile, la riabilitazione, la droga, l'alcolismo, la prostituzione, l'omosessualità, la dissocialità, l'antisocialità, il familismo amorale o altro argomento specifico di criminologia.

Un punto sarà assegnato per eventuali altri servizi — di ruolo o con incarico — svolti senza demerito alle dipendenze dello Stato a qualunque titolo (funzionario, insegnante, magistrato, eccetera). Detta valutazione è cumulabile con quelle per il servizio di cui al primo comma del presente articolo, fermo restante il massimo di 25 punti assegnabili complessivamente.

I candidati dovranno esibire, allegate alla domanda, singole copie di tutti i titoli di cui chiedono la valutazione ed un certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne penali.

Un punto — per un massimo di 5 punti — verrà assegnato per ogni anno di servizio prestato in qualità di psicologo consulente presso uffici statali o riconosciuti dallo Stato (consultori ONMI, centri di orientamento professionale dipendenti dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, eccetera). Detta valutazione è cumulabile — fermo restando il tetto di 30 punti (25+5) — con quella prevista dal precedente primo comma.

Art. 10.

La prova scritta consisterà in un tema in materia psicologica sorteggiato da un candidato all'atto della prova fra quattro tracce che saranno elaborate dal componente docente e dal componente rappresentante dell'albo nazionale degli psicologi.

I candidati avranno a disposizione 6 ore per svolgere detta prova.

Gli elaborati — anonimi — saranno corretti dalle singole 5 sottocommissioni che opereranno secondo criteri di divisione del lavoro tenendo conto del numero dei partecipanti. In ogni caso la sottocommissione che ha corretto gli elaborati dovrà essere la stessa che esaminerà oralmente i candidati i quali saranno avvisati a domicilio — con raccomandata postale — dell'esito della prova scritta, della valutazione dei ti-

toli e della eventuale ammissione alla prova orale che consisterà in un colloquio sulle pubbicazioni esibite e sull'argomento della prova scritta.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Entro dieci giorni dalla data della notifica, avverso la valutazione dei titoli il candidato può inoltrare ricorso al Ministero di grazia e giustizia che sarà obbligato al pronunciamento definitivo entro 30 giorni dalla data del ricorso e comunque entro i venti giorni antecedenti la data di effettuazione della prova orale.

I vincitori del concorso, ai quali verrà notificato l'esito attraverso l'ufficiale giudiziario della Pretura competente per territorio, dovranno assumere servizio, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data della notifica, esibendo tutti i documenti dei quali, nella domanda, era stata resa dichiarazione sostitutiva.

È ammessa, per gravi motivi di salute, la proroga di altri 60 giorni per l'assunzione del servizio.

Ai vincitori del concorso spetta la ricostruzione della carriera soltanto nel caso che gli stessi abbiano svolto il precedente servizio presso l'Amministrazione dello Stato.